



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 523 DEL 26-06-2018

N. SETTORE 215 DEL 26-06-2018

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento di gazebo, tavoli, sedie, fioriere, elementi per riscaldamento, sparecchiata tavola nella Via L. Rizzo, n.1-2 Ditta: "EVOLUTION FOOD s.r.l."
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ING. TOMMASO LA MALFA
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento di gazebo,tavoli, sedie, fioriere, elementi per riscaldamento, sparecchiatavola nella Via L. Rizzo, n.1-2 Ditta: "EVOLUTION FOOD s.r.l."
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE:

-Con istanza del 15/02/2018 acquisita al protocollo di questo Ente il 16/02/2018 al n. 8400 ed al protocollo di questo Settore il 21/02/2018 al n. 834 la Sig. ra Genovese Maria nata a Milazzo il 29/10/1973 ed ivi residente in Via Gitto Pietro, n. 21 n.q. di legale rappresentante della ditta "Evolution Food srl" con sede in Milazzo Via L. Rizzo, n. 1-2, partita IVA 03347890836, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. ME 230682 del 02/07/2015, esercente l'attività denominata Ristorante "Doppio Gusto" nei locali siti nella suddetta Via L. Rizzo, n. 1-2, ha chiesto l' autorizzazione all'occupazione di mq. 85,64 di suolo pubblico in Via L. Rizzo, n. 1-2 , per il posizionamento di gazebo,tavoli, sedie, fioriere, elementi per riscaldamento e sparecchiatavola per la durata di anni 10;

-Con nota del 17/04/2018 acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 21248 ed al protocollo di questo Settore il 26/04/2018 al n. 1636 il tecnico incaricato dalla ditta in oggetto ha trasmesso il parere rilasciato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Messina;

VISTA

la documentazione che la ditta ha allegato all'istanza di cui sopra nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza;

VISTI e RICHIAMATI:

-Il parere favorevole reso dal 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente alle condizioni espresse nella nota prot. n. 3661 del 07/05/2018, con la quale ha altresì comunicato che *"la Ditta in data 24/04/2018 con nota prot. 3358, ha prodotto segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Pos. n. 496/2018 per l'installazione del Gazebo. Per quanto attiene la nuova pavimentazione posta sull'intera area si rappresenta che la stessa è stata rimossa a seguito dell'Ordinanza di diffida a rimuovere n. 23 del 26/09/2017, così come accertato in data 03/05/2018"*

-Il parere favorevole reso dal 2° Servizio del 2° Settore con nota prot. n. 22250 del 19/04/2018 acquisito al protocollo di questo Settore il 26/04/2018 al n. 1620, con la quale ha altresì comunicato che: *" Come previsto dall'art. 69 del vigente Regolamento TOSAP, per le occupazioni permanenti la tassa, se d'importo superiore a € 258,22, può essere corrisposta in 4 rate di uguale importo, aventi scadenza nei mesi Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre dell'anno di riferimento del tributo"*;

-Il parere reso dal 7° Servizio – Attività Produttive e Suap del 1° Settore Affari Generali e Politiche Sociali con nota prot. n. 19132 del 09/04/2018, acquisito a questo Servizio l'11/04/2018 con n. 32786 con la quale ha comunicato che : *" agli atti d'ufficio risulta che la ditta Evolution Food srl ha regolarmente avviato l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande giusta Segnalazione Certificata di inizio Attività per l'ampliamento dei locali siti in Via L. Rizzo, n. 1-2 presentata in data 19/05/2017 prot. n. 23496"*;

- Il parere favorevole dell'Asp Dipartimento di Prevenzione Distretto di Milazzo prot. n. 489 del 16/04/2018, prodotto dalla ditta il 17/05/2018, a condizione *"che il pavimento e la copertura dell'area interessata sia di*

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

materiale facilmente lavabile e disinfettabile in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti. E' fatto obbligo all'Osa di apportare al manuale HACCP le necessarie modifiche conseguenti all'ampliamento della zona destinata alla somministrazione, con individuazione delle criticità e relativi correttivi apportati per il trasporto all'esterno degli alimenti (preparati e non) e loro eventuale permanenza”;

PRESO ATTO

-Del parere reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 29313 del 23/05/2018 con la quale ha comunicato che: *“per quanto di competenza, in ordine alla viabilità e per quanto prescritto dall'art. 20 del C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione si esprime il seguente parere :*

***-parere contrario** all'occupazione del marciapiede di larghezza pari a ml. 1,45 per tutta la sua lunghezza;*

***-parere favorevole** unicamente per l' area sottostante al marciapiede di cui sopra. Area che presenta sul lato sud larghezza di ml. 6,65 e sul lato nord di ml. 5,20; lunghezza sul est di ml. 12,88 e sul lato ovest di ml. 12,51. Inoltre, il parere favorevole è subordinato al fatto che il gazebo da realizzare deve avere caratteristiche costruttive tali da consentire la sorvegliabilità dall'esterno del locale.*

E' fatto, altresì, obbligo in capo al richiedente di rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Osservare le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico , in particolare a quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che sia lasciato libero il marciapiede, largo mt. 1,45 per consentire la libera circolazione pedonale per l'intera lunghezza;

b) Che non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura; c) che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;

d) Che siano fatti salvi i diritti di terzi, sollevando questo Ente da qualsiasi responsabilità;

e) la zona oggetto dell'occupazione deve essere sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;

f) Che il richiedente si munisca di eventuali altre autorizzazioni necessarie”.

- Della nota prot. n. 32308 del 07/06/2018 con la quale questo Servizio ha chiesto al Corpo di P.L., con riferimento al parere reso con nota prot. n. 29313 del 23/05/2018, *“di voler specificare se il parere contrario all'occupazione del marciapiede di larghezza pari a ml, 1,45 per tutta la sua lunghezza si rifrisce anche alla chiesta occupazione con Gazebo per il soprassuolo”;*

-Della nota prot. n. 34471 del 18/06/2018 pervenuta a questo Ufficio il 25/06/2018 con n. 56978 con la quale il Corpo di P.L. ha comunicato: *“ fermo restando il parere già reso con nota prot. n. 29313 del 23/05/2018, favorevole all'occupazione della carreggiata con condizioni da osservare da parte del richiedente. Per quanto attiene l'occupazione del soprassuolo, ai fini della viabilità, si esprime parere favorevole a condizioni che il suolo marciapiede, antistante il pubblico esercizio, sia sempre lasciato libero al transitto pedonale”;*

VISTI

la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma dell'Arch. Paolo Allegra;

VISTO CHE

-la ditta ha provveduto al versamento di € 25,00 effettuato su c.c. p. n. 14064984 come da attestazione del 15/02/2018 SEZ. n. 09-UPV 55111 TER 00051477;

- la ditta ha prodotto in data 25/06/2018 versamento di € 1799,50 a mezzo bonifico bancario del 21/05/2018 quale pagamento prima e seconda rata Tosap anno 2018;

VISTO

il vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

VISTI

gli atti d'ufficio;

VISTE

le leggi Regionali:

- 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;

- 07.09 1998, n. 23;

- 23.12.2000, n. 30;

VISTO

il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni;

VISTA

La Legge n. 16 del 10 agosto 2016.

PROPONE

Per i motivi citati in premessa:

di concedere alla ditta “Evolution Food srl” con sede in Milazzo Via L. Rizzo, n. 1-2, partita IVA 03347890836,

iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Messina al n. ME 230682 del 02/07/2015, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Genovese Maria nata a Milazzo il 29/10/1973 ed ivi residente in Via Gitto Pietro, n. 21 , l'autorizzazione ad occupare mq. 85,64 di suolo pubblico in Via L. Rizzo, n. 1-2 , nella quale via esercita l'attività di ristorazione denominata "Doppio Gusto" , per il posizionamento di gazebo, tavoli, sedie, fioriere, elementi per riscaldamento e n. 1 sparcchiavolo a condizioni che il suolo del marciapiede, antistante il pubblico esercizio, sia sempre lasciato libero al transito pedonale, per la durata di anni 10, decorrenti dalla data di rilascio del presente provvedimento.

Il tutto come rappresentato nella planimetria a firma dell' Arch. Paolo Allegra che viene allegata alla presente concessione per farne parte integrante e sostanziale.

Gli ulteriori pagamenti TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) vanno regolarizzati presso il 2° Settore di questo Ente – Ufficio Tributi e Tasse.

L'autorizzazione cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive (titolarità esercizio, contratto locazione, ubicazione dell'attività, etc.) poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad insindacabile giudizio, la concessione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

La concessione non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese, etc. di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta, etc. di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

Nel corso della concessione la ditta richiedente è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la decadenza della Concessione.

La concessione è soggetta al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

1. **Il concessionario è tenuto a munirsi, prima dell'istallazione del manufatto, di ogni altra eventuale autorizzazione necessaria;**
2. Che l'occupazione interessi solo ed esclusivamente l'area antistante al locale commerciale per la superficie di mq. 85,64 per il posizionamento di gazebo, tavoli con sedie, fioriere e varie di suolo pubblico;
3. Che le aree pedonali limitrofe al suolo concesso vengano lasciate libere da materiale e cose e che venga garantito il libero accesso;
4. Che l'area occupata dovrà essere tenuta costantemente in buono stato di pulizia. In particolare, dovrà procedersi alla pulizia serale con l'allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori pubblici.
5. Che gli eventuali impianti elettrici vengano installati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività, in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli Enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l'eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione.
6. Che nessun impianto, festone o manifesto dovrà essere collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale.
7. Che la collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse;
8. Che non venga arrecato pregiudizio all'impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti d'ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere.
9. Che i tavoli e le sedie da collocare dovranno essere realizzati in materiale naturale quale: legno o vimini e gli eventuali cuscini dovranno avere un'unica tinta chiara (bianca, avorio, ecrù) è comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte decorate giallo, verde brillante).
10. Che il telo della tenda sia di colore neutro.

11. Che il gazebo da realizzare dovrà avere caratteristiche costruttive tali da consentire la sorvegliabilità dall'esterno del locale.
12. Che la ditta osservi le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico , in particolare a quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S.e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che sia lasciato libero il marciapiede, largo mt. 1,45 per consentire la libera circolazione pedonale per l'intera lunghezza;
13. Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
14. Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità derivante;
15. Che la zona oggetto dell'occupazione sia sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto ;
16. Che non sia ostacolata la circolazione pedonale, che deve essere resa sempre possibile e sicura;
17. Che l'area di proprietà comunale in questione, a richiesta dell'Ente proprietario sia restituita e messa nella disponibilità dello stesso Ente richiedente;
18. Che il richiedente si munisca di eventuali autorizzazioni necessarie.
19. Che il pavimento e la copertura dell'area interessata sia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti. E' fatto obbligo all'Osa di apportare al manuale HACCP le necessarie modifiche conseguenti all'ampliamento della zona destinata alla somministrazione, con individuazione delle criticità e relativi correttivi apportati per il trasporto all'esterno degli alimenti (preparati e non) e loro eventuale permanenza;
20. Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà presentare a questo ufficio una relazione fotografica in duplice copia sulla occupazione realizzata;
21. La presente concessione è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche che verrà operata dall'Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del perfezionamento della pratica relativo ad ulteriori pagamenti della tassa di cui sopra, la ditta concessionaria è tenuta, entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio del presente atto, a presentare apposita denuncia al 2° Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del citato D. Lgs. 507/1993;
22. Di munirsi prima dell'occupazione del suolo pubblico in oggetto di eventuale autorizzazione, nulla-osta, parere, intese, etc. rilasciate dal competente 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente relativamente all'ampliamento della capacità recettiva conseguente all' utilizzo dello spazio esterno all'esercizio;
23. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

D I S P O N E

che la presente determinazione venga rimessa:

- a) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- b) Al 2° Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore di questo Ente, per il controllo sulla regolarità dei pagamenti dei tributi Tosap e SII, durante tutta la durata della concessione;
- c) Al 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente, per quanto di competenza;
- d) Al 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente per quanto di competenza.

II COORDINATORE DEL SERVIZIO
Salvatore Costantino

Il Responsabile del procedimento
F.to Lidia Barranco
(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 523 del 26-06-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 27-06-2018.

N. Reg. Albo: 1830

Milazzo, li 27-06-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)